

VALUTAZIONE DEI RISCHI DA STRESS

LAVORO – CORRELATO

Nota informativa

Introduzione

L'analisi dello stress lavorativo è collegato all'ambito di operatività del Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (TUSL). In particolare, l'articolo 28, comma 1-bis del TUSL fa riferimento allo *stress lavoro – correlato*, imponendone una specifica valutazione dal **1° agosto 2010**.

La normativa

I riferimenti normativi che disciplinano la valutazione del rischio da stress lavoro – correlato sono gli articoli 17, 28 e 6 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81¹ (TUSL).

In particolare, dei suddetti articoli, si evidenziano i seguenti passaggi:

- *Art. 17 – Obblighi del datore di lavoro non delegabili*
 1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
 - a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto all'articolo 28;
- *Art. 28 – Oggetto della valutazione dei rischi*
 1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
 - 1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater, e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010;

¹ Allegato 1

▪ Art. 6 – *Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro*

8. La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di:

m-quater) elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato.

Come si evince dall'analisi degli articoli, il legislatore non ha previsto una disciplina dettagliata al riguardo, limitandosi a rimandare all'accordo europeo dell'8 ottobre 2004².

L'accordo in questione, denominato *Accordo europeo sullo stress sul lavoro* e firmato a Bruxelles da varie associazioni europee di datori di lavoro e di organizzazioni sindacali di lavoratori, nonostante sia l'unico testo di riferimento in materia indicato dalla normativa, non fornisce esaustive indicazioni di ordine tecnico per la valutazione del rischio. L'accordo, infatti, essendo di natura sindacale, rappresenta più che altro un quadro di intenti ed individua i principali fattori da analizzare, come le condizioni e l'ambiente di lavoro, la comunicazione all'interno dello spazio aziendale ed altri fattori soggettivi.

In attesa di indicazioni provenienti dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, datori di lavoro e staff possono fare affidamento su documenti elaborati da vari soggetti come istituzioni pubbliche, associazioni datoriali, organizzazioni dei lavoratori e gruppi professionali.

Uno degli ultimi contributi in ordine cronologico è dell'aprile 2010.

Si tratta di un Documento interlocutorio della Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione, dal titolo «*Valutazione del rischio stress lavoro – correlato*»³.

È del 25 marzo 2010 la Guida operativa elaborata da un gruppo di lavoro presieduto dalla Regione Lazio⁴ ed approvata dal Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro, dal titolo «*Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro – correlato*»⁵. Questo documento ha il merito di formalizzare una nozione di *stress lavoro – correlato*, oltre che di proporre soluzioni tecniche ed organizzative. Relativamente al percorso di valutazione e di gestione del rischio, la Guida consiglia di impostare un iter valutativo, suddiviso in una fase preliminare, caratterizzata da comunicazione, analisi documentale ed azioni formative, e da una fase valutativa, sia di carattere oggettivo che soggettivo (percezione dei lavoratori). Tale iter, infine, dovrebbe sempre essere sostenuto da attività di reporting.

² Allegato 2

³ Allegato 3

⁴ Il gruppo è formato da esponenti delle regioni: Lazio; Veneto; Marche; Abruzzo; Toscana; Lombardia; Liguria ed Emilia – Romagna.

⁵ Allegato 4

Un importante contributo professionale è stato fornito dell'Ordine Psicologi dell'Emilia Romagna con un documento dal titolo «*Buone pratiche di intervento sullo stress lavoro – correlato*» del gennaio 2010⁶.

Al 2009, invece, risalgono gli «*Indirizzi generali della valutazione e gestione del rischio stress – lavorativo alla luce dell'Accordo europeo 8 ottobre 2004*»⁷ della regione Lombardia (dicembre 2009) e la Prima proposta di indirizzo della regione Toscana «*Valutazione del rischio da stress lavoro – correlato*»⁸ (luglio 2009).

Da segnalare, infine, alcuni documenti pubblicati nel 2008:

- ✓ «*L'accordo interconfederale per il recepimento dell'Accordo quadro europeo sullo stress lavoro-correlato concluso l'8 ottobre 2004 tra Unice, Ueapme, Ceep e Ces*»⁹ (9 giugno 2008), firmato da associazioni datoriali e organizzazioni sindacali varie;
- ✓ «*Circolare N. 19133*»¹⁰ di Confindustria, contenente prime indicazioni sulle modalità di valutazione dei rischi da stress lavoro – correlato (11 novembre 2008);
- ✓ «*Guida al contesto europeo per la gestione del rischio psicosociale*»¹¹, elaborata da Ispel, Who, Ilo e altri.

⁶ Allegato 5

⁷ Allegato 6

⁸ Allegato 7

⁹ Allegato 8

¹⁰ Allegato 9

¹¹ Allegato 10

La procedura ed i soggetti coinvolti

L'esame in oggetto rientra nella più generale serie di valutazioni obbligatoria di tutti i rischi. Il datore di lavoro, quindi, può agire in 2 differenti modalità: da una parte, può integrare con la valutazione del rischio da stress lavoro – correlato il documento generale di valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28, comma 1, del D.Lgs n. 81/2008; dall'altra parte, il datore può produrre *ex novo* un documento aggiuntivo, comunque con le stesse caratteristiche dell'altro più generale.

I punti fondamentali che il documento relativo allo stress lavorativo deve chiarire sono comunque imprescindibili e riguardano: il programma delle misure di miglioramento della condizione individuale rispetto allo stress; i ruoli dell'organizzazione aziendale che devono provvedere; l'individuazione delle procedure organizzative per l'attuazione delle misure da realizzare.

Il livello di approfondimento del documento in analisi dipende dalle dimensioni aziendali:

- azienda con meno di 10 dipendenti: dal 1/8/2010 al 30/6/2012 è possibile autocertificare la valutazione, in base all'articolo 29, comma 5, del D. Lgs. n. 81/2008.
- azienda con più di 10 dipendenti: la procedura valutativa deve essere più dettagliata, con una fase iniziale di raccolta oggettiva di dati, seguita una fase di analisi "psicologica" ed una valutazione finale in senso stretto. Fasi che devono essere sintetizzate in un documento, che definisca chiaramente i contenuti di cui all'articolo 28, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze.